**N. 02750/2016REG.PROV.COLL.**
**N. 09157/2014 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9157 del 2014, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Damonte, Matteo Brizzi, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Silvia Villani in Roma, Via Asiago 8;

***contro***

Provincia di La Spezia;

***nei confronti di***

[redacted]

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00999/2014, resa tra le parti, concernente accesso a documenti relativi a pratiche sismiche - risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellante l'avv. Damonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

[redacted]

[redacted]

FATTO

L'ing. [redacted] espone di svolgere l'attività professionale di consulenza e predisposizione per conto di committenti privati di pratiche edilizie nell'ambito della provincia di La Spezia.

Con 24 distinte note datate 12/7/2013 la Provincia di La Spezia comunicava al predetto l'avvio di corrispondenti procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di accesso ed estrazione copia da parte del sig. [redacted] che aveva fatto richiesta in data 9/7/2013 di tutta la documentazione contenute nelle pratiche edilizie curate dall'ing. [redacted] negli anni 2008, 2009 e 2010.

L'interessato inoltrava al predetto Ente 24 distinte note di opposizione all'istanza di accesso presentata dal predetto sig. [redacted] sul rilievo della illegittimità /o inammissibilità di detta richiesta.

Agli scritti dell'ing. [redacted] non veniva dato riscontro fino a che la provincia con nota del 20/3/2014 prot. n. 14550 comunicava al predetto che "la documentazione è stata visionata dal sig. [redacted]"

Avverso tale provvedimento veniva proposto innanzi al Tar della Liguria apposito ricorso con cui si chiedeva l'annullamento dell'atto *de quo*, con richiesta di risarcimento dei danni patiti.

L'adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 999/2014 rigettava il proposto gravame ritenendolo infondato.

L'ing. [redacted] ha impugnato tale *decisum* deducendo in relazione ai vari capi della sentenza le seguenti censure, articolate in tre distinti motivi:

per l'azione di annullamento:

erroneità della sentenza con riferimento agli artt. 34 e 88 del d.lgs. n. 104/2010 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,22,23, e 24 della legge n. 241/90 anche in relazione agli artt. 5,6, 7 e 9 del dpr n. 184/2006 e all'art. 391 quater c.p.p.. Difetto assoluto di presupposti , travisamento di fatti decisivi. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa pronuncia e/o violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Non vi sarebbe alcuna correlazione tra la documentazione oggetto di richiesta di accesso da parte del [redacted] e l'interesse da questo asseritamente vantato per ottenere l'esibizione dei documenti *de quibus*.

In concreto con la sua richiesta il controinteressato avrebbe posto in essere solo un generalizzato controllo sull'attività della pubblica amministrazione, del tutto inammissibile per cui illegittimamente la Provincia ha consentito l'accesso agli atti.

con riferimento all'azione di accertamento e di condanna :

Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30,34 e 88 del dlgs n. 104/2010 : difetto assoluto di presupposti, travisamento di fatti decisivi. Motivazione carente e perplessa , atteso che l'ing. [redacted] ha subito un danno alla propria riservatezza direttamente collegato alla illegittimità dell'assenso dato dalla Provincia alla richiesta di accesso del controinteressato;

Sul capo della sentenza relativo alle spese di giudizio

Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. , anche in relazione agli artt. 34 e 88 del dlgs n. 104/2010 . Difetto assoluto di presupposti, travisamento di fatti decisivi. Motivazione carente e perplessa. Contraddittorietà : la condanna alle spese disposta a carico del ricorrente è irragionevole , stante la fondatezza delle ragioni dedotte in prime cure dall'attuale appellante e anche in tale parte la sentenza impugnata va riformata.

I soggetti intimati costituiti dalla Provincia di La Spezia e dal sig. [redacted] non si sono costituiti in giudizio.

All'odierna camera di consiglio la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L'appello si rivela parzialmente fondato e va in particolare accolto con riferimento ai capi di domanda indicati sub a) e c), mentre deve essere respinto per la domanda sub b) .

Riepilogando brevemente i dati fattuali della vicenda, la controversia all'esame vede da un lato l'ing. [redacted], che si oppone a n. 24 istanze di accesso avanzate dal sig. [redacted] alla Provincia di La Spezia per accedere ad altrettante pratiche istruite dal predetto professionista, e dall'altro lato l'Ente

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

suindicato, che disattende la prodotta opposizione dell'originario ricorrente e acconsente alla richiesta del "controinteressato" [redacted] di esercitare l'accesso ai documenti chiesti in visione e in copia.

Ciò detto, a fronte della contestazione giudiziale proposta dall'ing. [redacted] il TAR ha avallato la determinazione dell'Amministrazione di esitare positivamente la richiesta di accesso del sig. [redacted] sul rilievo che detta domanda fosse funzionale alle esigenze difensive del richiedente da esplicarsi in sede giurisdizionale, laddove, in particolare si sarebbe dovuto procedere al controinterrogatorio dell'ing. [redacted] in un procedimento penale che vedeva coinvolto lo stesso sig. [redacted]

In tal modo il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza di un titolo legittimante l'istanza di accesso la quale andava accolta in ragione della prevalenza del "diritto" di ostensione sulle esigenze di riservatezza rappresentate dall'attuale appellante.

Ebbene rileva il Collegio che le ragioni di ammissibilità della richiesta ostensiva sono state ritenute erroneamente sussistenti in capo all'attuale controinteressato.

Com'è noto la domanda ostensiva che consente l'accesso ai documenti deve essere necessariamente finalizzata all'esercizio del diritto di difesa ( Cons. Stato Sez. V 23/9/2015 n.4452; Cons. Stato Sez. III 26/6/2015 n. 3214) , ma nella specie tale rapporto di strumentalità non sussiste.

Invero - e la circostanza di fatto non risulta smentita *ex adverso* - l'ing. [redacted] è stato sentito come testimone dell'accusa nel procedimento che vede coinvolto il [redacted] in epoca antecedente ( febbraio 2013 ) a quella in cui è stata presentata istanza di accesso ( luglio 2013 ), sicchè essendosi esaurito l'adempimento istruttorio ben prima della domanda di ostensione nessun collegamento logico o funzionale si può ravvisare tra la richiesta di accesso e la conoscenza di documenti che si intende acquisire in relazione ad un evento già verificatosi da tempo, senza che da detta ostensione l'attuale controinteressato possa avere relativa utilità.

L'Amministrazione provinciale ha apprezzato favorevolmente le ragioni della

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

chiesta ostensione trascurando però di rilevare che nella specie mancava in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso e quindi una situazione giuridicamente tutelabile perché non collegata ai documenti di cui si chiedeva l'ostensione ( Cons. Stato Sez. V 15/3/2016 n. 1026) .

Ma la inammissibilità della domanda di accesso del sig. [redacted] è evincibile anche da altri elementi di giudizio parimenti rilevanti.

Invero la richiesta è stata avanzata con riferimento a n. 24 pratiche istruite dall'ing. [redacted] nell'arco di tre anni ( dal 2008 al 2010) e riguardanti tutte la richieste edilizie curate dall'ing. [redacted] come provenienti da diversi committenti, molti dei quali nessuna attinenza hanno con le vicende penali che vedono coinvolti a vario titolo rispettivamente l'appellante e il controinteressato.

Appare evidente che ci si trova di fronte ad una richiesta di accesso che ha chiare connotazioni di genericità , perché viene formulata a tappeto con riferimento a procedimenti snodatisi in un lasso di tempo considerevole a una notevole distanza di tempo ( tre anni ), senza che sia provata la correlazione tra tutte le ventiquattro pratiche e le ragioni della necessità di ottenere l' ostensione di tali numerosi documenti.

Al riguardo vale rammentare che la disciplina dell'accesso, come più volte precisato dalla giurisprudenza , non può consentire un uso strumentale dell'istituto per far conseguire altre finalità o per scopi emulativi o per esercitare in sostanza un controllo generalizzato sull'attività amministrativa ( Cons. Stato Sez. IV 14/4/2015 n. 1987; idem 27/11/2010 n. 8287) e in tali ipotesi appare ragionevolmente potersi includere il caso della richiesta del [redacted].

Ne deriva che l'atto della Provincia di La Spezia prot. n. 14550 del 20/3/2014 recante l'assenso all'accesso ai documenti è stato illegittimamente emesso e va perciò annullato.

In ragione della palese fondatezza dell'azione di annullamento a suo tempo proposta ( erroneamente disattesa dal Tar ) la statuizione del primo giudice di porre a carico dell'allora ricorrente le spese del giudizio si appalesa parimenti

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

fallace e va perciò riformata.

Non può trovare invece accoglimento la domanda giudiziale sub b) relativa alla richiesta risarcitoria già avanzata in prime cure e qui riproposta e per tale parte la sentenza impugnata va confermata sia pure con diversa motivazione.

Invero, nella specie non è ravvisabile in capo alla Provincia un comportamento frutto di colpa o dolo e neppure si è in presenza di un atto adottato in grave violazione delle regole di imparzialità e correttezza cui pure deve costantemente ispirarsi l'azione amministrativa ( Cons. Stato Sez. IV 13/1/2014 n. 64).

Più specificatamente, l'assenza dell'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 codice civile impedisce la configurabilità di un danno ingiusto suscettibile di ristoro patrimoniale.

Conclusivamente l'appello va in parte accolto e in altra parte respinto.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, sia pure parziale, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento ivi impugnato. Rigetta il capo dell'appello concernente la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la Provincia di La Spezia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 ( duemilacinquecento/00 ) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

Oberdan Forlenza, Consigliere

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)